

COMUNE DI LUSIANA

Provincia di Vicenza

Statuto modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale 15 Giugno 1994 n. 52, 8 Agosto 1994 n. 59 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 11 Agosto 1995 n. 74), 29 Marzo 2006 n. 10 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 26 Maggio 2006 n. 48), 15 Giugno 2006 n. 21, 22 Giugno 2006 n. 27 – riapprovazione – (pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 25 Agosto 2006 n. 75), integrato con deliberazione del Consiglio Comunale 10 Luglio 2013 n. 23 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 6 Dicembre 2013 n. 105).

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Lusiana in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
- 2.1 principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Lusiana svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per la loro attuazione.
6. Il Comune si propone di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: tutela degli usi civici, valorizzazione dell'ambiente, del turismo e dell'artigianato.

Art. 2 – bis

Accesso alle cariche elettive

1. Il Comune di Lusiana garantisce che nelle liste di candidati, da presentarsi in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi;
2. La rappresentanza di entrambi i sessi è assicurata anche nelle commissioni di concorso e, ove possibile, negli organi di amministrazione e di controllo nelle società partecipate dal Comune;

Art. 3
Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da una montagna verde in campo azzurro con tre abeti bene ordinati e, in alto, una falce di luna crescente.
2. Il gonfalone del Comune è costituito da stendardo azzurro con riproduzione dello stemma.
3. L'uso dei simboli comunali è autorizzato Giunta.

TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5
Sede comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.
3. Gli Uffici e servizi amministrativi sono di norma ubicati nel palazzo comunale.

Art. 6
Frazioni comunali

1. Le frazioni esistenti nel Comune di Lusiana sono le seguenti: Vitarolo, S. Caterina, Laverda, Campana, Velo, Valle di Sopra.
2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.
3. Restano in vigore le disposizioni relative agli civici.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7
Diritti e poteri dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del

Segretario comunale.

3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 8

Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

Art. 9

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

Art. 10

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e governo.
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri.
6. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte da Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 12

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il Messo comunale o di conciliazione;
- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti previste dal regolamento

Art. 13

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio, negli appositi spazi pubblici ubicati nelle frazioni e in altri luoghi di pubblico insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 15

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 16

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 17

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che siano richieste maggioranze qualificate dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 18

Astenuti

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

Art. 19
Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 20
Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee, costituite con criterio proporzionale, per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 21
Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce, con criterio proporzionale, una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.
3. In materia di regolamenti la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

Art. 22
Commissione consiliare di vigilanza sulla gestione economica interna

1. Il Consiglio comunale istituisce, con criterio proporzionale, una commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.
2. La commissione di vigilanza riferisce al Consiglio periodicamente, secondo le disposizioni del regolamento.
3. La commissione può richiedere dati e informazioni al revisore dei conti, indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.

Art. 23
Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 24
Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono

approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

CAPO II LA GIUNTA

SEZIONE I FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 25

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 4, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26

Assessori esterni al Consiglio

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art.27

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati assessori il coniuge, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini fino al terzo grado, gli adottati e gli adottanti del Sindaco.
2. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.

Art. 28

Indirizzi generali di governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata, a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 29

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà

comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 30

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art.31

Attribuzioni

1. Sono attribuiti alla Giunta:

a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;

b) lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio Comunale;

c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;

f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;

g) le proposte di rettifiche IRPEF;

h) le determinazioni in materia di toponomastica;

i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;

n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;

o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 32

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art. 33 Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la Comunità.

Art. 34 Attribuzioni

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune ed in tale veste stipula i contratti dell'Ente nei casi in cui il Segretario è ufficiale rogante;
 - b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
 - c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
 - d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
 - f) promuove la conclusione di accordi di programma;
 - g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
 - h) rilascia le concessioni edilizie;
 - i) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale;
 - l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
 - m) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 35 Vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 36 Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

Art. 38

Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Art. 40

Partecipazione nel procedimento amministrativo

- I. La partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive verrà disciplinata secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 41

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o in altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e garantisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, sanitario, assistenziale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 42

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere richiesta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale o anche da almeno il venti per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.
7. Il Segretario comunale o un suo delegato redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.
8. Partecipano alla consultazione i cittadini maggiori di anni 16.

Art. 43

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal trenta per cento dei cittadini residenti nel Comune, aventi diritto di voto.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 44

Promozione associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o comitati, anche su base di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 45

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi dell'Amministrazione, per iscritto, istanze, petizioni e proposte al fine di sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco. Limitatamente alle competenze del Consiglio Comunale, la competente commissione consiliare decide entro 60 giorni dalla presentazione sulla ammissibilità e interessa gli organi comunali, ai fini dell'esame e degli eventuali provvedimenti.
2. Entro 60 giorni dal loro ricevimento il Sindaco comunica, per iscritto, ai cittadini interessati gli esiti della istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 60 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando, in ogni caso, i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 46

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare un Difensore Civico o decidere di accordarsi con più Comuni per la nomina di un Difensore Civico pluricomunale.
2. Il regolamento disciplina i requisiti, la durata in carica, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 47

Principi organizzativi

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 48

Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 49

Vicesegretario

1. Il Comune può avere un Vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 50

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono stati attribuiti dalla legge ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

Art. 51

Il Segretario Comunale ed i responsabili delle Aree Funzionali

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Al Segretario Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Al Segretario Comunale sono attribuite, altresì, le funzioni di impegnare le spese nei limiti fissati dal bilancio dell'ente.
4. Ai responsabili delle Aree Funzionali spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
5. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.
6. Gli atti provvedimentali del Segretario Comunale hanno la forma del decreto mentre quelli dei dipendenti in posizione apicali hanno la forma delle determinazioni. I decreti e le determinazioni vengono assunti dall'organo competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio ed assunzione dei pareri di cui all'art. 53, 1° comma, della legge 142/1990, conformemente alla disciplina del regolamento. I decreti e le determinazioni sono raccolti in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il Segretario Comunale o il dipendente da lui incaricato. I provvedimenti nelle materie di cui al 2° comma dell'art. 45 della legge n. 142/1990 vanno comunicati per iniziativa dell'organo individuale alla Giunta Comunale. L'elenco dei decreti e delle determinazioni, contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al punto precedente, è affisso all'Albo Pretorio, nella sede dell'ente, per 15 giorni consecutivi. Il decreto e le determinazioni dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.
7. Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno) spetta il potere di direttiva. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure organizzative, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

Art. 52

Incarichi di direzione

1. Il Sindaco nel rispetto della legge nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e conferisce incarichi di collaborazione esterna ed infine nel rispetto delle previsioni della vigente

pianta organica attribuisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

2. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni, ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e li efficienza dei servizi.

Art. 52/bis

1. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 53

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

Art. 54

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabilite dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli assessori e i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.

3.1 candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni della vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 55

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e due consiglieri.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le

finalità e gli indirizzi.

Art. 56

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile.

Art. 57

Promozione di forme associative

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri comuni e con la provincia e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

Art. 58

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 59

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 60

Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
 - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
 - b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 61

II controllo della gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Sono componenti del controllo di gestione:
 - a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
 - b) l'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
 - c) un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al precedente art. 60.
3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 62

Revisore dei conti

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il revisore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
 - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 63

Norma transitoria

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.
2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.